

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

35° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1982

Presidenza del Presidente GUALTIERI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Norme per l'attuazione della politica mineraria » (1290-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 351, 352, 355 e <i>passim</i>
BONDI (PCI)	362
FORMA (DC)	363
GIOVANNETTI (PCI)	352, 354
REBECCHINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	354, 355
ROSSI (DC), relatore alla Commissione	351, 355
VETTORI (DC)	354

I lavori hanno inizio alle ore 12,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per l'attuazione della politica mineraria » (1290-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'attuazione della politica mine-

riaria », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Informo la Commissione che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1^a, 5^a e 6^a.

Prego il relatore Rossi di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

R O S S I, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, mi sembra che non occorra spendere molte parole in aggiunta a quanto già detto nella ormai lontana seduta del 27 ottobre 1981 per sottolineare ancora una volta l'importanza del disegno di legge che stiamo esaminando dopo l'approvazione, con modifiche, avvenuta alla Camera dei deputati, dalla competente Commissione, nella seduta del 4 agosto scorso

Il troppo tempo trascorso non ha certo sminuito la necessità di indicare agli operatori del settore norme con valore di legge per l'attuazione della politica mineraria ed è proprio di questi giorni la pubblicazione, a cura dell'Associazione mineraria italiana, della relazione per l'anno 1981 in cui si indica con chiarezza che la produzione è ulterior-

10ª COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (22 settembre 1982)

mente diminuita del 23 per cento. Tale dato sta a significare che in poco più di un decennio l'attività estrattiva dei minerali metalliferi e non metalliferi si è ridotta ormai pressochè di un quarto. La citata relazione — che va comunque considerata un documento di parte — informa anche sul malumore che serpeggia fra gli operatori economici dei settori interessati a causa del tempo trascorso tra la presentazione dei vari disegni di legge per il settore minerario e la loro approvazione ed attuazione. Ciò mi induce a sottolineare che, nonostante le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, il nostro parere deve essere favorevole all'approvazione del testo pervenutoci affinché esso possa entrare rapidamente in vigore.

Mi soffermo brevemente sulle modifiche apportate dalla Camera, la maggior parte delle quali è di carattere formale. In particolare, in più di un articolo viene precisata e sottolineata la necessaria salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 25 luglio 1977. Sono stati inoltre stralciati due articoli, il 20 ed il 21, in quanto, contenendo detti articoli deleghe al Governo, non potevano essere votati dalla Commissione industria della Camera in sede deliberante. Tali articoli formano ora oggetto dello stampato Camera n. 2913-bis e saranno esaminati a parte.

All'articolo 3 è stata introdotta una modifica aggiuntiva per specificare il termine di tre mesi per la predisposizione dei piani quinquennali da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Commissione consultiva interregionale.

La nostra Commissione aveva a suo tempo discusso sull'eventualità di introdurre tale termine ed aveva infine preferito non indicarlo non essendo prevedibile che in un così ristretto lasso di tempo si possano compiere tutti gli adempimenti indicati dalla legge e si possa predisporre un piano quinquennale. Ci troviamo ora di fronte al proverbiale caso, impossibile a realizzarsi, della botte piena e della moglie ubriaca. Tuttavia, pur considerando tale termine introdotto nel

provvedimento impossibile da rispettare e sostenendo che dovremmo smetterla di legiferare in modo da non consentire il rispetto delle leggi, proporrei di non emendare ulteriormente l'articolo 3 per tentare di far procedere speditamente il disegno di legge.

Sempre all'articolo 3, la Camera dei deputati ha previsto una maggiore possibilità per il Ministro di decidere quali debbano essere gli impianti, le zone da studiare e i minerali oggetto di ricerca e vi ha aggiunto, quindi, un inciso che dice: « salvo provvedimento motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere »; pertanto, in talune zone e per certi minerali è sospeso il conferimento di nuovi permessi di ricerca salvo il parere del Ministro cui viene riconosciuta, in tal modo, una maggiore possibilità di intervento. A tale proposito, considerando quali siano le pressioni che possono intervenire, al Senato avevamo preferito — a suo tempo — non consentire questo aumento di responsabilità del Ministro che, invece, i colleghi della Camera dei deputati hanno ritenuto giusto.

Non mi sembra che vi siano altre modifiche sostanziali da prendere in considerazione e concludo, quindi, la mia relazione pregando la Commissione di voler esprimere parere favorevole all'approvazione del disegno di legge come risulta modificato.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

G I O V A N N E T T I . Vorrei semplicemente e rapidamente illustrare il parere del Gruppo comunista in ordine a questo disegno di legge ed esprimere un certo compiacimento per il fatto che esso venga finalmente alla luce dopo tante sollecitazioni, pressioni e lotte condotte nei settori interessati affinché il Paese fosse dotato di una coerente politica mineraria, che fino a questo momento non è esistita, causando con ciò un regime di caos nelle zone interessate.

Nel provvedimento che torna al nostro esame non ravviso modifiche sostanziali, ma semplicemente aggiustamenti di carattere

formale che hanno introdotto una maggiore considerazione per quanto concerne le Regioni a statuto speciale e a statuto ordinario. Pertanto, ritengo non sia il caso di apportare ulteriori modifiche perchè, altrimenti, sommeremmo altri ritardi a quello già consistente verificatosi nell'esame del disegno di legge. Esso, infatti, giunge tardivo in quanto avrebbe già dovuto regolare da anni il processo di ristrutturazione in atto nel settore minerario che si è svolto, invece, in maniera abbastanza caotica, senza una precisa regolamentazione. Il passaggio dalla vecchia alla nuova miniera avrebbe dovuto comportare un processo di revisione dell'assetto del settore in quanto si trattava di passare da una miniera che privilegiava l'occupazione a quell'attuale che privilegia le tecnologie. Tale processo — che ha comportato problemi consistenti dal punto di vista sociale — si è comunque in gran parte svolto, anche se con costi non sempre produttivi delle miniere per il modo caotico in cui è avvenuta la trasformazione e per il fatto che molte miniere sono state chiuse senza che le nuove avessero proceduto a darsi un nuovo assetto produttivo. Sono questi i motivi fondamentali che stanno alla base del calo di produzione del settore, individuato dall'Associazione mineraria nella misura del 23 per cento.

Il vantaggio consiste però nel fatto che oggi il provvedimento può inserirsi ed operare in un processo in gran parte avvenuto, occupandosi anche dell'aspetto produttivo e non unicamente di quello assistenziale. Su questo punto non è stata apportata nessuna modifica; dobbiamo però tenere conto che tentativi di modificare sostanzialmente il disegno di legge sono stati fatti dall'altro ramo del Parlamento, anche se adombrati dietro il pretesto di presunte lesioni dell'autonomia regionale. Un tentativo è stato portato avanti prendendo le mosse dall'articolo del provvedimento che prevede la ricerca di base, quasi a consentire a ciascuna Regione per suo conto o anche a gruppi privati di partecipare alla ripartizione dei fondi.

Ritengo invece che si sia opportunamente mantenuto un unico soggetto, il Ministero dell'industria, che decide sulla ripartizione

dei fondi; una distribuzione a pioggia, infatti, avrebbe potuto rendere per tutti inefficace la portata del provvedimento.

Ciò non è avvenuto, ma va sottolineato che in questo modo le responsabilità del Ministero dell'industria sono aumentate. Noi abbiamo insistito perchè l'articolo 4 sulla ricerca di base rimanesse come nel testo originario, cioè che fosse il Ministero dell'industria a decidere in merito alla ripartizione dei fondi per la ricerca di base, anche se le convenzioni da definire con le Regioni e gli enti privati comporteranno un carico maggiore di responsabilità dal momento che abbiamo attribuito solo al Ministero questo ruolo.

Di conseguenza, occorrerà considerare anche le maggiori responsabilità ed oculatezza necessarie affinché i fondi non siano dispersi; le convenzioni, a mio parere, dovranno tener conto di quanto già fatto dalle Regioni per evitare ricerche ripetitive laddove si conosce tutto sul sottosuolo, senza tuttavia ledere le autonomie regionali e, per quanto possibile, senza mortificare gli enti minerari operanti già dotati di professionalità e strumentazioni adeguate, che dovranno essere tenuti nella dovuta considerazione.

La ricerca all'estero è l'altro punto sul quale volevo richiamare l'attenzione del Governo. Per la prima volta ci dotiamo di mezzi e strumenti per operare in questo settore e voglio ricordare che nel testo da noi precedentemente approvato, all'articolo 17, avevamo stabilito un periodo di dieci anni di operatività per questo tipo di ricerca. La Camera, modificando invece l'articolo 17, ha soppresso questo arco di tempo, il che comporta la concentrazione dei mezzi da investire nei quattro anni di operatività previsti dal provvedimento; probabilmente, però, in questo periodo non si riuscirà ad attuare compiutamente la ricerca all'estero perchè le aree interessate sono vaste e numerose ed occorreranno intese con i Paesi nei quali questa ricerca dovrà realizzarsi. Tutto ciò ci deve far attentamente riflettere dal momento che per la normativa in esame, dopo il 1986, si imporrà la necessità di una proroga o di un rinnovo dei finanziamenti.

10ª COMMISSIONE

35º RESOCONTO STEN. (22 settembre 1982)

R E B E C C H I N I, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. C'è una consolidata giurisprudenza al riguardo!

G I O V A N N E T T I. La questione mi sembra rilevante perchè una ricerca all'estero, avviata con possibilità consistenti, non deve incontrare a metà cammino intoppi che finirebbero con il vanificare gli sforzi fatti.

Per quanto riguarda i mezzi è necessario colmare un ritardo pauroso anche perchè l'Italia approda a questo tipo di ricerca quando altri paesi hanno fatto non dico tutto, ma certamente molto cammino. Le zone più interessanti sono « intipate » da altri paesi che hanno avuto più accortezza e che dispongono di mezzi più efficienti dei nostri, come ad esempio il Giappone e la Germania; occorre inoltre rivedere i *partners* con i quali operiamo all'estero — cosa detta anche in sede di dibattito quando esaminammo il disegno di legge —, nel senso di operare non solo con alcuni paesi, ma con tutti quelli con cui possiamo stabilire rapporti nel campo della ricerca.

Tuttavia, per attuare una ricerca all'estero è necessario avere una nostra tecnologia e quadri preparati a livello nazionale; ecco perchè pensiamo che l'attività mineraria in Italia dovrà proseguire nel filone della tradizione, del resto abbastanza positiva, dei tecnici del nostro Paese.

La Camera, come il relatore ha già detto, ha stralciato gli articoli 20 e 21 del testo approvato precedentemente dal Senato, contenenti deleghe legislative al Governo e riguardanti le questioni della sicurezza all'interno delle miniere e l'adeguamento delle leggi di polizia mineraria alle nuove tecnologie già in vigore per l'industria mineraria. Se il Governo non opererà nel senso dovuto, mi domando se la nostra Commissione non potrà prendere l'iniziativa riproponendo quanto era già stato approvato dal Senato.

Ultimo argomento è quello che riguarda il rinnovo degli stanziamenti previsti per il provvedimento in esame. Vorrei sottolineare, rifacendomi alla battuta del sottosegre-

tario Rebecchini quando diceva: « esiste una consolidata giurisprudenza in materia », che i 390 miliardi, previsti al momento in cui abbiamo approvato il disegno di legge, oggi sono di fatto diminuiti. Credo si tratti di una questione che merita di essere affrontata e risolta, perchè per avviare una politica mineraria moderna come oggi è auspicabile occorrerà che si disponga di tutti i mezzi necessari.

V E T T O R I. Recentemente abbiamo registrato iniziative che tendono a porre alla nostra attenzione il problema delle materie prime e dei minerali in genere che si contendono, con altre materie di importazione, il terzo e il quarto posto nel *deficit* della bilancia dei pagamenti dello Stato.

Il professor Prodi ha recentemente costituito la NOMISMA che si impegna come società di ricerca e documentazione a fornire un rapporto tempestivo trimestrale sull'andamento del mercato delle materie prime, sull'andamento delle richieste, oltre che sulla disponibilità di risorse interne ed estere. Ciò avviene in un periodo in cui, paradossalmente, le materie prime a livello mondiale stanno subendo una riduzione di prezzo, il che fa prevedere una crisi produttiva mondiale. Permane comunque la difficoltà della Nazione italiana che, non avendo risorse proprie, è costretta a importarle per operare soltanto un processo di trasformazione.

Quanto ho detto finora è utile per preannunciare la nostra valutazione positiva sull'importanza di questo disegno di legge per la politica mineraria, che ci giunge in seconda lettura dalla Camera, con le modifiche illustrate esaurientemente dal collega relatore, senatore Rossi, e ulteriormente sottolineate dal senatore Giovannetti.

Mi pare che siano state puntigliosamente ribadite le competenze regionali per quanto riguarda gli interventi in generale e che la ricerca di base sia stata posta all'attenzione dell'operatore con quella urgenza e necessità che essa merita in una situazione come quella che ho testè descritto.

Mi preme precisare che il destinatario di gran parte dei 390 miliardi stanziati per il prossimo quadriennio da questo disegno di

10^a COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (22 settembre 1982)

legge è l'ENI o qualche altro ente dello Stato per la ricerca all'interno e all'estero; in particolare, però, vi è il piano di investimento della SAMIM, approvato insieme ai programmi dell'ENI poco prima dell'inizio dell'estate, che è completamente fermo in quanto subordinato ad un finanziamento che dovrebbe scaturire in parte dal provvedimento in esame, il che, in questo caso, ci indurrebbe a dire che la fretta non è cattiva consiglia richiedendosi una sollecita risposta alle necessità di un settore per troppo tempo disatteso e che ora mostra effettivamente maggior bisogno di intervento, con la previsione di stanziamenti ulteriori.

Non so se sia nelle intenzioni dell'altro ramo del Parlamento apportare grandi modifiche al disegno di legge (stampato Camera n. 2913-bis), costituito dallo stralcio degli articoli 20 e 21 del testo approvato dal Senato e contenenti deleghe al Governo per l'attuazione della legislazione mineraria. Questa deve essere aggiornata e, comunque, deve tener conto della necessità di operare in una economia coordinata con altri settori di operatività anzichè solo con quelli ad essa strettamente attinenti.

Auspico, pertanto, che il disegno di legge nato dal suddetto stralcio delle deleghe abbia alla Camera dei deputati un sollecito *iter*, in modo che si completi uno strumento atto a far sì che i pochi operatori privati del settore rimasti in Italia abbiano un punto di riferimento per la propria attività futura.

Il fatto poi che la ricerca di base costituisca un patrimonio comune, al quale tutti possono attingere in termini di pubblicità, ci potrebbe far sperare nel recupero di gran parte del tempo perduto in un settore nel quale (mi preme ripetere che siamo sempre intorno al terzo o quarto posto nel disavanzo della bilancia dei pagamenti per quanto riguarda le importazioni) si deve sostenere la ritrasformazione delle industrie.

Per questi motivi conveniamo sulla necessità, fatta presente dal relatore, di non apportare emendamenti al testo pervenuto dalla Camera; diamo, quindi, parere favorevole

all'approvazione del disegno di legge numero 1290-B, perchè diventi legge dello Stato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

R O S S I , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, non ho niente da aggiungere a quanto già detto in precedenza.

R E B E C C H I N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, vorrei solo dichiarare che concordo con quanto fatto presente dal relatore, anche sulle considerazioni in merito alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, alcune delle quali possono essere considerate una opportuna esplicitazione (come quelle all'articolo 1 e all'articolo 4), mentre altre appaiono francamente meno significative.

Mi sembra che il provvedimento risponda all'esigenza di affrontare una regolamentazione della materia per adeguarla alla ricerca di base e alla ricerca operativa e non credo sia necessario sottolineare quanto il problema sia urgente, specie riferendolo alla situazione internazionale dei metalli non ferrosi, al costo delle materie prime in generale e all'incidenza di questo sul sistema economico italiano. Il Governo si augura, dunque, che questo provvedimento possa concludere oggi stesso il suo *iter* parlamentare.

Per quanto riguarda, infine, le preoccupazioni del senatore Giovannetti, che hanno un indubbio fondamento, certo non posso impegnare il Governo, così come non può impegnarsi oggi il Parlamento, su ciò che dovrà fare in avvenire, ma credo di poter ragionevolmente prevedere che il Governo risottoporrà al Parlamento — specie se la esperienza sarà positiva — altri provvedimenti per ulteriori finanziamenti per il 1986.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

10^a COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (22 settembre 1982)

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonché dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali radioattivi, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 4 e fatte salve le competenze delle Regioni a statuto ordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Sono fatte salve inoltre le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di miniere.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e sentite le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali di categoria, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese, ed in linea con le politiche comunitarie in materia mineraria, per attuare una politica orga-

nica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie.

Il CIPE entro il termine suddetto, previo parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, individua inoltre le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore.

Il CIPE annualmente verifica ed eventualmente modifica, previo parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, numero 281, le indicazioni di cui al precedente comma.

Il CIPE determina i criteri per il coordinamento delle iniziative suscettibili di beneficiare di aiuti delle Comunità economiche europee.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo e il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

L'ultimo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 2 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e d'intesa con i Ministri interessati, predispone entro 3 mesi programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuoverne la ricerca.

10^a COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (22 settembre 1982)

I programmi, nonchè i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il quale li trasmette al Parlamento.

I programmi, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime minerarie, della consistenza delle risorse minerarie accertate e della previsione della possibilità di integrazione di tali risorse attraverso partecipazioni e investimenti all'estero, indicano:

a) le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonchè sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;

b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;

c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.

In tali zone e per tali minerali, fatte salve le competenze di cui al secondo comma dell'articolo 1, è sospeso il conferimento di nuovi permessi di ricerca fino alla conclusione delle attività di cui al successivo articolo 4, salvo provvedimento motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

I titolari di permessi di ricerca nelle stesse zone sono tenuti a presentare, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPI, a pena di decadenza dal titolo, progetti di ricerca adeguati alle manifestazioni presenti nelle aree oggetto del titolo minerario.

Entro 60 giorni dal ricevimento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle Regioni a statuto speciale, si pronuncia sui progetti di cui al precedente comma. In caso di valutazione negativa può essere pronunciata la decadenza dal titolo.

Il controllo sull'esecuzione dei progetti è esercitato dagli ingegneri capo dei distretti minerari e dai competenti organi delle Regioni a statuto speciale.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo, il terzo e il quarto comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il quinto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il sesto, il settimo e l'ottavo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochemiche, geognostiche, geostatiche e giacimentologiche; nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

Nel corso dell'esecuzione della ricerca di base sono presi in considerazione tutti gli elementi geologici, geofisici, geochemici e giacimentologici che interessano le strutture geominerarie cui possano essere geneticamente legati giacimenti minerari di qualsiasi tipo, compresi quelli relativi ai fluidi geotermici e ai minerali radioattivi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attività di cui al primo comma, direttamente o tramite l'En-

10ª COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (22 settembre 1982)

te nazionale idrocarburi, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, e, qualora l'intervento ricada in Regioni a statuto speciale, o nelle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro competenze.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica in via preliminare ed assicura nel corso dell'esecuzione delle convenzioni la coerenza e la compatibilità delle metodologie di ricerca adottate.

Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere i tempi di realizzazione dello stesso.

L'ENI esercita l'attività di cui al terzo comma ai sensi della propria legge istitutiva, e può avvalersi di studi e ricerche effettuati in proprio, ed effettuati od effettuabili da parte di università o di altri soggetti pubblici o privati.

I possessori dei fondi sui quali vengono effettuate operazioni di ricerca di base non possono opporsi all'effettuazione dei lavori di ricerca, ferme restando le vigenti norme di polizia mineraria.

I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse dandone avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il primo e il secondo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 4 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 6 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'articolo 2, secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o i competenti organi delle Regioni a statuto speciale, dichiara, con decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, le aree che risultano già indiziate per le sostanze minerali in generale ed in particolare per quelle individuate ai sensi del predetto articolo 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 6, corrispondente all'articolo 5 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 7 e 8 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, avvertendo che al primo comma, lettera a), la parola: « geominerale » che figura nello stampato va corretta in « geominerari ».

Art. 9.

Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6 (e riguardanti le sostanze minerali di cui al secondo comma dell'articolo 2) i quali presentino programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3, sono concessi contributi nella misura massima del 60 per cento delle spese afferenti a:

a) studi e rilievi di dettaglio geominerari, topografici, geofisici e geochimici;

10^a COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (22 settembre 1982)

b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;

c) opere stradali, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca;

d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduazione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonchè loro ampliamento e rammodernamento;

e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili.

Le spese per le opere di cui al comma precedente sono ammissibili a contributo nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca.

Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle Regioni a statuto speciale.

L'ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonchè la congruità delle spese sostenute.

Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario, o dai competenti organi delle Regioni a statuto speciale.

I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori.

Metto ai voti il primo comma, fino al punto a) escluso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

E approvato.

I punti a), b), c), d) e e) del primo comma, il secondo ed il terzo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

E approvato.

Il quinto, il sesto ed il settimo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 9 con le modificazioni accolte.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10

Qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro, sono determinati il piano e le modalità di recupero del contributo, anche per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal ricercatore e di cessione della concessione stessa.

La data effettiva d'inizio delle attività di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorità mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza.

Il recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data iniziale dell'attività di produzione. Gli interessi, nella misura annua del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data suddetta.

Il concessionario che non provvede al pagamento secondo le modalità stabilite nel decreto di concessione del contributo può essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione.

10^a COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (22 settembre 1982)

Il primo e il secondo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

E approvato.

Il quarto comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 10 con le modificazioni accolte.

E approvato.

L'articolo 11 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a concedere finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria, per programmi di investimenti relativi alla coltivazione, preparazione e valorizzazione — ivi comprese le opere infrastrutturali — delle sostanze minerali definite all'articolo 2, secondo comma.

La domanda di finanziamento deve essere presentata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione.

Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti per ampliamenti, ristrutturazioni e ammodernamenti devono essere presentate entro sei mesi dalla delibera del CIPE di cui all'articolo 2, primo comma, della presente legge.

Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro,

il modello del modulo di cui al precedente comma.

Il contributo in conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle Regioni a statuto speciale.

La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, è pari al 70 per cento degli investimenti necessari all'estrazione e alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche e integrazioni, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.

Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche e integrazioni. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

E approvato.

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il terzo e il quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il quinto comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il sesto, il settimo e l'ottavo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

10^a COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (22 settembre 1982)

Metto ai voti l'articolo 12 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Gli articoli 13, 14, 15 e 16 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma terzo, punto *b*), possono essere concessi all'ENI e, per le materie prime di interesse siderurgico, all'IRI, contributi in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute all'estero per:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico di dettaglio;

b) lavori di ricerca operativa;

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

I contributi sono concessi, previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), tenuto conto di eventuali finanziamenti concessi da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche.

La direzione generale delle miniere controlla la rispondenza delle spese eseguite al piano tecnico-finanziario nonchè la congruità delle spese sostenute.

I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori.

Metto ai voti il primo comma, fino al punto *a*) escluso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I punti *a*), *b*) e *c*) del primo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma.

È approvato.

Il quarto comma, corrispondente al terzo comma del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 17 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Gli articoli 18 e 19 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 20 e 21 sono stati stralciati dalla Camera dei deputati e formano oggetto di un disegno di legge a sè (stampato Camera n. 2913-*bis*).

Poichè nessuno chiede il ripristino di detti articoli, passiamo all'articolo 20, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato, e anch'esso modificato dalla Camera dei deputati.

Ne do lettura:

Art. 20.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel periodo 1982-1986:

a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 60 miliardi;

b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, lire 100 miliardi;

c) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 14 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 15, la somma di lire 110 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982;

d) per la promozione dell'attività di ricerca mineraria all'estero, di cui all'articolo 17, lire 100 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982;

10ª COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (22 settembre 1982)

e) per i programmi di cui al primo punto della delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, lire 20 miliardi per l'anno 1982, erogabili con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentiti il Ministro del tesoro e delle partecipazioni statali.

Sono altresì autorizzati, per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 12, quattro limiti di impegno quindicennali, decorrenti dagli anni 1983, 1984, 1985 e 1986, dell'importo di lire 1 miliardo per l'anno 1983 e di lire 3 miliardi per ciascuno dei tre anni successivi.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 23 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982, valutato in lire 24 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 21 con le modificazioni accolte.

È approvato.

L'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Nel testo approvato dalla Camera dei deputati il titolo del disegno di legge è stato

così modificato: « Norme per l'attuazione della politica mineraria ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il titolo di cui ho dato lettura.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

B O N D I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo sia necessario sottolineare il significato e l'importanza dell'approvazione di questo provvedimento.

Ricordo, per memoria nostra e di chi ha avuto modo di interessarsi in questi ultimi tempi a tali problemi, che da almeno quindici anni — il senatore Giovannetti vi ha fatto qualche riferimento perchè sono accadute molte cose in questo periodo — vi è stata la promessa, da parte dei vari governi, di una legge di politica mineraria. Il provvedimento oggi al nostro esame, purtroppo, per il ritardo con cui viene approvato, richiama alla mente due proverbi: quello che dice: « meglio tardi che mai » e l'altro: « si chiude la stalla quando i buoi sono già usciti ». Non so a quale riferirmi: forse vanno bene tutti e due.

La verità è che in questi anni sono state chiuse molte miniere non solo per il processo di ristrutturazione di cui ha parlato il senatore Giovannetti, ma proprio a seguito di una crisi del settore che ha allontanato molti minatori dalle miniere. Ricordo che nel 1970 gli occupati erano ancora diciottomila, nel 1980 diecimila; nel 1982 sicuramente saranno molti di meno, anche se non ho il dato preciso. D'altra parte, il calo del 23 per cento della produzione mineraria, di cui ha parlato il relatore Rossi, dimostra che i fenomeni verificatisi non sono da addebitare solo ai processi di modernizzazione che pure comportano una minore occupazione.

Tuttavia, bisogna riconoscere che questo provvedimento era ed è atteso per cercare almeno di salvare il salvabile e, soprattutto, per invertire la tendenza in atto nel campo della ricerca, oltre che per operare per l'avvenire in attività minerarie, sia pure in forma molto ridotta rispetto agli orientamenti

iniziali. Infatti, anche se al momento non è del tutto economica, ritengo che la produzione mineraria possa avere un valore strategico; certo, trattandosi di un settore a redditività differita nel tempo, occorre programmare, e non improvvisare come purtroppo è stato fatto.

A questo proposito vorrei fare presente che dopo la chiusura, per non dire il fallimento, dell'EGAM il settore fu affidato alla responsabilità quasi esclusiva dell'ENI. Il collega Vettori ha ricordato che, nell'ultima riunione o, comunque, nella discussione avuta recentemente prima delle vacanze presso la Commissione bicamerale sulla ristrutturazione industriale e le partecipazioni statali, ridiscutendo i programmi dell'ENI, abbiamo anche approvato il programma della SAMIM. Ma quante remore, quanti « se » e « ma », non abbiamo colto nella stessa relazione e nelle stesse argomentazioni dell'ENI, quasi che questo settore fosse da considerare una specie di « croce » caduta addosso, che si doveva sopportare ma dalla quale ci si voleva liberare al più presto possibile!

Se facessimo la storia dei vari piani SAMIM (il senatore Giovannetti la conosce), approvati sette o otto volte, avremmo presente il travagliato quadro della situazione in cui lo stesso ENI ha trovato questo settore. Sarebbe anzi interessante dopo l'approvazione di questo provvedimento incontrarci — tra qualche mese — con qualche dirigente dell'ENI in grado di riferirci sugli impegni dell'Ente e di aggiornarci sulle misure che questo intende prendere, anche in ottemperanza alle disposizioni della normativa in esame. Ricordo infatti che vi sono attività ed iniziative dell'ENI in varie zone della nostra penisola, in Sardegna ed anche in Toscana, dove spesso si passa da momenti di relativo impegno a momenti di impegno molto minore, con promesse che non vengono mantenute e piani che vengono rinviati. Mi sembra opportuno, quindi, suggerire alla Presidenza di farsi interprete di questa esigenza.

Un altro punto che mi preme sottolineare riguarda un nostro intervento sull'IRI,

al quale riconosciamo la titolarità della ricerca all'estero per ciò che riguarda i materiali di carattere siderurgico, cioè i minerali che hanno valore per la produzione siderurgica. Questo è senza dubbio un fatto importante, però mi permetto di osservare, signor Presidente, che mentre noi riconosciamo questo titolo di legittimità all'IRI per l'estero, l'IRI non si fa carico (anzi ha fatto l'opposto) della scarsissima, ma secondo me significativa, ricerca e della coltivazione in Italia, anche per quanto riguarda i minerali del ferro dell'isola d'Elba. Infatti, nonostante vi sia stato l'impegno di una apposita Commissione, di cui facevano parte anche tecnici dell'IRI, l'IRI stesso, attraverso le sue finanziarie Finsider e Italsider, ha deciso la chiusura di questi giacimenti. In questa sede mi faccio interprete di un'esigenza già rilevata anche alla Camera dove, infatti, hanno approvato insieme al presente disegno di legge un ordine del giorno che impegna il Governo a riferire entro il 30 settembre per ciò che riguarda l'isola d'Elba. Credo che questo ordine del giorno potremmo farlo anche nostro per avere una consultazione o, ripeto, un incontro con i dirigenti dell'IRI, per acquisire notizie e possibilmente per impegnare l'Ente in una certa direzione.

Con queste considerazioni esprimo a nome del Gruppo comunista parere favorevole al provvedimento, come già preannunciato dal senatore Giovannetti; mi auguro comunque che tra i due proverbi già citati prevalga il primo (« meglio tardi che mai »), e che queste norme rappresentino almeno l'inizio di un'inversione di tendenza, non dico per affrancarci dall'estero, ma per introdurre una ricerca ed una programmazione seria per quanto riguarda l'approvvigionamento di minerali, come rilevato anche dal collega Vettori.

F O R M A . Signor Presidente, desidero brevemente sottolineare — come già fatto da altri colleghi, anche a mezzo di proverbi — il ritardo con cui giunge il provvedimento in esame. Questa potrebbe essere un'occasione per parlare dei motivi di tale

ritardo, ma non lo faccio a causa del poco tempo a disposizione. Mi felicito, invece, del fatto che il provvedimento sia andato in porto, osservando che, forse, uno dei motivi del ritardo è una certa confusione tra azione pubblica ed interesse pubblico, cioè tra la necessità di difendere l'interesse pubblico dello Stato e quella di salvaguardare l'azione degli enti pubblici creati dallo Stato per assolvere ad una certa funzione, ma con limiti ben definiti.

Tutti sappiamo qual è la situazione mineraria del nostro Paese; tale situazione — che certamente non consente di pensare all'instaurarsi della autarchia mineraria in Italia — potrà forse migliorare nettamente nel futuro. Vi sono infatti nuove forme di utilizzazione di materiali nuovi, nuove tecnologie di estrazione dei minerali e, alla luce di tale considerazione, ritengo che la ricerca non dovrà soltanto volgersi al sapere in astratto e al completamento di quella carta geologica che da secoli si fa sospirare (si decidessero a farla lo Stato o le Regioni, in quanto è un fatto di grande importanza!), ma anche allo studio delle tecnologie necessarie per utilizzare il meglio delle nostre risorse, senza nessuno spirito di autarchia che finirebbe, in un mondo di scambi, per aumentare soltanto il totale della spesa nazionale senza portare alcun utile. Non mi meraviglio quando vedo che l'importazione di materiali minerari raggiunge cifre vertiginose nel nostro bilancio; vorrei soltanto che

vi fosse, a compensazione di tali importazioni, una esportazione di prodotti e materiali rilavorati e semilavorati. Questo, per ottemperare ad una vecchia legge economica che, se trascurata, aggraverebbe soltanto le cose, in un mondo sempre più intercomunicante come l'attuale.

La ricerca che sarà intrapresa dagli enti preposti dovrà essere finanziata ed è logico che sia anche rifinanziata allo scadere dei termini; così per tutte le leggi che esplicano la loro efficacia in un determinato arco di tempo.

Vorrei ultimare questa breve dichiarazione di voto chiedendo un'altra cosa, che forse sta un po' a cuore a tutti, anche se non è di facile attuazione: che il provvedimento analogo sulle cave ed il regolamento per la ricerca e l'estrazione dei materiali non minerari — che giace sui tavoli da troppo tempo — possano essere finalmente approvati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate

E approvato.

I lavori terminano alle ore 13,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore DOTT. GIOVANNI BERTOLINI